



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Comuni di Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento

Sede: Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
e-mail udic83000x@istruzione.it - Pec udic83000x@pec.istruzione.it
Sito web: www.ictarcento.edu.it



CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO sui criteri riguardanti l'applicazione del regime orario delle 35 ore al personale ATA

L'anno 2023, il mese di ottobre, il giorno 19, c/o l'istituto Comprensivo di Tarcento, V.le Matteotti, 56 Tarcento, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di istituto, tra la delegazione di parte pubblica, la R.S.U.d'Istituto e i rappresentanti delle OOSS firmatari del CCNL vigente, si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto per l'applicazione dell'accordo sulle 35 ore di lavoro del personale A.T.A. nella scuola, visto l'art. 55 del CCNL Scuola 29/11/2007.

Art. 1 - Destinatari della riduzione oraria

Il personale ATA collaboratore scolastico in servizio nell'Istituzione Scolastica è destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali se adibito a regimi orari su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni nell'orario individuale, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità. Tale regime orario è limitato ai periodi in cui il personale presta effettivamente servizio con le modalità sopra indicate.

Sono comunque esclusi dalla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali coloro che lavorano in regime di part-time e coloro che si trovano in posizione di comando e aspettativa senza assegni.

Per l'anno scolastico 2023/24 il personale in servizio nelle Scuole dell'Infanzia di Magnano in Riviera (n. 2 unità), Segnacco (n. 1 unità), Taipana (n. 2 unità), Scuole Primarie di Nimis (n. 2 unità), Tarcento (n. 4 unità) e Magnano in Riviera (n. 2 unità) acquisisce il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali.

Art. 2 - Modalità di fruizione

La riduzione, a scelta del dipendente, dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, da concordare con il DSGA, è pari a:

- 10' per ogni giorno di effettivo servizio per il personale che lavora su 6 gg. settimanali;
- 12' per ogni giorno di effettivo servizio per il personale che lavora su 5 gg. settimanali;
- 1 h/settimana al termine servizio antimeridiano.

Art. 3 - Validità del contratto



Il presente contratto conserva validità fino al 31 agosto 2024.

Sono esclusi i periodi di sospensione dell'attività didattica:

- pausa natalizia (dal 25 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024)

Dal 10 giugno 2024 per il personale in servizio nelle Scuole Primarie e dal 01 luglio 2024 per il personale in servizio nelle Scuole dell'Infanzia verrà ripristinato l'orario settimanale di 36 ore.

Letto, confermato e sottoscritto.

FLC CGIL Cuccia Concetta	
CISL SCUOLA Apuzzo Francesco	
GILDA DEGLI INSEGNANTI	/
UIL SCUOLA	/
SNALS CONFISAL	/
Componente RSU Cinelli Vittoria	
Componente RSU De Marchi Tiziana	
Componente RSU Livoni Chiara	
Parte pubblica : Il DS Stefano Bulfone	